

**MMA IARD S.A. e  
MMA IARD Assurances Mutuelles  
del Gruppo MMA**



AFFINITY

## **PROGRAMMA CVT**

# **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE contro i danni CVT agli Autoveicoli SICURA SNC**

(in applicazione alla Polizza collettiva n. 7 600 226)

### **SET INFORMATIVO**

Modello SICURACVT01.2023  
Ultimo aggiornamento 01/2023

Il Set Informativo è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico  
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

La presente Copertura assicurativa è facoltativa, non è necessaria per ottenere il finanziamento e non è connessa ad esso.

Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles

# Assicurazione Danni Auto

## Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA  
MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: SICURA CVT (Polizza Collettiva n. 7 600 226)

**Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.**

### Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo.



### Che cosa è assicurato?

Autovetture di qualsiasi marca di prima immatricolazione.

Autovetture di tutte le marche usate con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni e che siano vendute come usato garantito dal Centro convenzionato.

#### Garanzie di base:

##### Pacchetto Light:

- ✓ Incendio
- ✓ Furto danno totale e parziale;
- ✓ Valore a Nuovo.

##### Pacchetto Full:

- ✓ Incendio
- ✓ Furto danno totale e parziale
- ✓ Valore a nuovo
- ✓ Rottura cristalli
- ✓ Eventi naturali
- ✓ Eventi sociopolitici e Atti vandalici

#### Garanzie Opzionali al Pacchetto Full:

- ✓ Collisione
- ✓ Kasko



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicoli con valore di acquisto superiore a € 120 000,00
- ✗ Veicoli superiori a 35 quintali
- ✗ Veicoli adibiti a taxi e i veicoli concessi a noleggio senza conducente
- ✗ Veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze
- ✗ Veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero



### Ci sono limiti di copertura?

#### Principali esclusioni:

- ! Danni avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
- ! Danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, control-lato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- ! Danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto per le garanzie Collisione e Kasko;
- ! Appropriazione indebita;

#### Principali limiti:

- ! Le garanzie possono essere soggette ai limiti e agli scoperti/franchigie indicati nel contratto.



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i seguenti stati: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Moldavia, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia.



## Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a MACH1. Segnalare la perdita totale entro 5 giorni (48 ore in caso di furto) da quando si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



## Quando o come devo pagare?

Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione mediante bonifico anticipato e non è frazionabile.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura può durare al massimo 60 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.



## Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.  
In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.  
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.  
Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile MACH1, Via Roberto Bracco, 6, 20159 Milano, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.

MMA IARD Assurances Mutuelles. Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans 775 652 126

MMA IARD S.A. con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans, N° 440 048 882

Sedi legali: 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9

Imprese disciplinate dal codice delle assicurazioni.

# Assicurazione Danni Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

**MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles**

**Prodotto: SICURA CVT (Polizza Collettiva n. 7 600 226)**

**Data di realizzazione: Gennaio 2023**

**Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles** con sedi legali e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: [covea-affinity.com](http://covea-affinity.com), e-mail : [contacts@covea-affinity.com](mailto:contacts@covea-affinity.com).

**MMA IARD S.A.** appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: [covea-affinity.com](http://covea-affinity.com), e-mail.: [contacts@covea-affinity.com](mailto:contacts@covea-affinity.com), iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09.

**MMA IARD Assurances Mutuelles** Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: [covea-affinity.com](http://covea-affinity.com), e-mail.: [contacts@covea-affinity.com](mailto:contacts@covea-affinity.com), iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società **MMA IARD S.A.** il patrimonio netto è pari a 2.378.140.864,86 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa ([www.mma.fr](http://www.mma.fr)). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.595 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.139 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 419% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 184%.-

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società **MMA IARD Assurances Mutuelles** il patrimonio netto è pari a 1.540.731.969,68 euro di cui per riserve 968 799 556.35 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa ([www.mma.fr](http://www.mma.fr)). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.215 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 304 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.907% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 477%

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli di clienti di SICURA SNC DI COCCOLO MASSIMO, LESIOBA ALESSANDRO & PUGASSI TOMMASO.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

### **Incendio:**

Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, a seguito di Incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di Esplosione, Scoppio - compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano - e/o di azione del fulmine.

### **Furto Danno totale e parziale o Rapina:**

Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di Furto o di Rapina tentati o consumati. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo.

Copre altresì:

#### **1) Danni da circolazione non autorizzata:**

copre i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

#### **2) Danni al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate:**

La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

#### **3) Ricorso terzi e rischio locativo:**

La Società tiene indenne l'Aderente delle somme, fino alla concorrenza di € 100.000,00 che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell'Autoveicolo assicurato:

- a) a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n. 209;
- b) al locale condotto in locazione dall'Aderente.

### **Collisione:**

Copre i danni materiali e diretti - verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private -subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato.

### **Kasko:**

Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

**Rottura Cristalli:** Copre i danni subiti dai cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo.

### **Eventi Naturali:**

La Società indennizza i danni materiali e diretti provocati da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve.

### **Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici:**

La Società indennizza i danni materiali e diretti provocati da atti vandalici e dolosi in genere, comprese anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

### **Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

N/A

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzia Kasko

L'Assicurato ha la facoltà di aggiungere al pacchetto Full la Garanzia kasko

Garanzia Collisione

L'Assicurato ha la facoltà di aggiungere al pacchetto Full la Garanzia Collisione



#### Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per singole garanzie non sono assicurati:

**ROTTURA CRISTALLI:**

E' esclusa la fanaleria e specchi retrovisori.

**EVENTI NATURALI:**

L'Assicurazione non opera se gli eventi atmosferici non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.



#### Ci sono limiti di copertura?

Limitatamente alla garanzia **ROTTURA CRISTALLI** sono esclusi i danni:

- conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione
- connessi ad operazioni di applicazione o rimozione di cristalli.

Limitatamente alla garanzia **EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI** sono esclusi i danni:

- riconducibili alla Garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione del Veicolo.

Limitatamente alle garanzie **COLLISIONE** e **KASKO** sono esclusi

- i danni cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'Autoveicolo e verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile;
- provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- qualora il danno subito dall'Assicurato sia interamente coperto dalla garanzia RC Auto.

Gli scoperti e le franchigie per le diverse garanzie sono differenti per provincie raggruppate per zone che di seguito si riportano:

Zona	Provincia di Residenza dell'Aderente
1	Ancona, Bari, Barletta-Andria-Trani, Enna, Foggia, Milano, Modena, Pescara, Pesaro-Urbino, Torino.
2	Arezzo, Bergamo, Biella, Belluno, Bologna, Brescia, Chieti, Como, Firenze, Fermo, Genova, Gorizia, Isernia, Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Macerata, Mantova, Napoli, Padova, Pordenone, Prato, Pavia, Ravenna, Reggio Nell'Emilia, Ragusa, Roma, Terni, Treviso, Varese, Verbano-cusio-Ossola, Vercelli, Venezia, Vicenza, Verona.

3

Agrigento, Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, L'Aquila, Asti, Avellino, Benevento, Brindisi, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Caserta, Caltanissetta, Cueno, Cremona, Cosenza, Catanzaro, Catania, Forlì-Cesena, Ferrara, Frosinone, Grosseto, Imperia, Crotona, Lecce, Livorno, Latina, Lucca, Messina, Massa-Carrara, Matera, Novara, Nuoro, Oristano, Palermo, Piacenza, Perugia, Pisa, Parma, Pistoia, Potenza, Reggio di Calabria, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Siena, Sondrio, La Spezia, Siracusa, Sassari, Sud Sardegna, Savona, Taranto, Teramo, Trento, Trapani, Trieste, Udine, Viterbo, Vibo Valentia.

	Zona	Riparazione/riacquisto in Rete convenzionata		Riparazione/riacquisto fuori Rete convenzionata/NON riacquisto	
		Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo
Furto / Incendio	1	0	0	20%	€ 1 000
	2	0	0	15%	€ 1 000
	3	0	0	15%	€ 1 000
Atti vandalici / Eventi naturali*	1	10%	€ 350	10%	€ 2 000
	2	10%	€ 350	10%	€ 1 500
	3	10%	€ 350	10%	€ 1 500
Cristalli	1,2,3	0	0	0	€ 350
Collisione	1,2,3	10%	€ 750	30%	€ 1 000
Kasko	1,2,3	10%	€ 750	30%	€ 1 000

\* Per i soli danni da **GRANDINE**, e' previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie.

#### **COLLISIONE e KASKO:**

Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza e con il minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

#### **CRISTALLI:**

Riparazione in rete: Nessuna Franchigia, Massimale di € 1.000.

Riparazione fuori rete: Franchigia di 350; Massimale di € 1.000

#### **FURTO TOTALE:**

- In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
- Relativamente agli Autoveicoli dotati dei sistemi di antifurto satellitare, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.

#### **DEGRADO – DEPREZZAMENTO:**

##### **DANNO TOTALE:**

Se il Sinistro si verifica nei primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, o in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del valore d'acquisto riportato in fattura in caso di riacquisto entro 6 mesi dal sinistro, sempre presso lo stesso concessionario della rete di SICURA.

Se il Sinistro si verifica dopo 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, o in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ovvero quello riportato su Eurotax Giallo.

Resta ferma l'applicazione delle franchigie e degli scoperti previsti. È fatta salva la possibilità per l'Assicurato di non procedere con il riacquisto di un nuovo Veicolo. In tal caso si applicheranno gli scoperti previsti nella sezione della tabella "Riparazione/riacquisto fuori Rete convenzionata/NON riacquisto".

Qualora il veicolo danneggiato sia valutato come relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del Sinistro. A richiesta della Società, l'Aderente dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo per rottamazione. Nel caso in cui l'Aderente non cedesse il relitto alla Società, la liquidazione verrà effettuata decurtando dall'importo indennizzabile il valore del Relitto quantificato dalla Società.

#### **DANNO PARZIALE:**

Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto degli scoperti previsti dalle condizioni di assicurazione.

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

In caso di danno da grandine e' previsto indennizzo in forma specifica presso i riparatori convenzionati.

Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

#### **1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro Convenzionato SICURA:**

a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;

b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.

Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza. Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

#### **2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro Convenzionato SICURA:**

a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;

b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.



### **Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

#### **Cosa fare in caso di sinistro?**

##### **Denuncia di sinistro:**

**In caso di sinistro l'Aderente entro 3 giorni deve fornire denuncia scritta al Centro Assistenza Clienti Mach1 S.r.l. – Via Roberto Bracco, 6 – 20159 Milano (tel.: +39 02.00620792; e-mail: [ufficiosinistri@mach-1.it](mailto:ufficiosinistri@mach-1.it) fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.**

(Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17:30).

**IN CASO DI DANNO TOTALE**, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta;
2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
6. procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud;
7. copia del Certificato di Proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione (o "Perdita di Possesso" in caso di Furto);
8. dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
9. conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento;



	<p>10. documentazione attestante l'installazione e lo stato dell'antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore al momento del Sinistro (per l'evento Furto).</p> <p>In caso di sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.</p> <p><b><u>IN CASO DI RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO</u></b>, l'Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti Mach1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.</p> <p>L'Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.</p> <p><b><u>IN CASO DI DANNO PARZIALE</u></b>, l'Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.</p> <p>Limitatamente alle seguenti garanzie l'Aderente deve consegnare la seguente documentazione:</p> <p><b>1. Furto con installazione di antifurto satellitare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copia del contratto di installazione</li> <li>- dichiarazione che attesti che l'antifurto era attivo al momento del sinistro.</li> </ul> <p><b>2. Eventi naturali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli eventi atmosferici devono essere documentalmente dimostrabili.</li> </ul> <p><b><u>Assistenza diretta / in convenzione:</u></b> L'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi ai centri convenzionati al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. Il Centro Convenzionato è il Concessionario, la filiale o l'officina/carrozzeria autorizzata dalla rete SICURA. E' quindi opportuno, prima di effettuare la riparazione, contattare il Centro Assistenza Clienti Mach1 per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino.</p> <p><b><u>Gestione da parte di altre imprese:</u></b> N/A</p> <p><b><u>Prescrizione:</u></b> i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro <b>due anni</b> dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.</p>
<p><b>Obblighi dell'Impresa</b></p>	<p>Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.</p>



## Quando e come devo pagare?

<p><b>Premio</b></p>	<p>Il premio corrisposto dall'Aderente è comprensivo di imposta.</p> <p>Il Premio non è frazionabile e viene corrisposto in un'unica soluzione all'inizio dell'Assicurazione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è versato alla Società da SICURA in nome e per conto dell'Aderente mediante bonifico.</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p>L'Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ripensamento dell'Aderente</b>, la Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge;</li> <li>- <b>Recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai</b></li> </ul>

	<p><b>sensi del Reg. Ivass n. 40/2018</b> la Società rimborserà all'Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Recesso per Sinistro</b>, la Società tiene a disposizione dell'Aderente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</li> <li>- <b>Estinzione anticipata del finanziamento</b>. Qualora l'Aderente abbia richiesto la cessazione del contratto la Società rimborsa dal mese successivo il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.</li> <li>- <b>Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esortazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato</b>: si determina la cessazione del rischio. La Società rimborsa dal mese successivo il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.</li> <li>- <b>Estinzione anticipata per danno totale (a seguito di Furto)</b>. La Società rimborsa dall'anno successivo il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. <b>Per tutti gli altri casi di danno totale dovuto da Sinistro</b>, la Società rimborsa dall'anno successivo il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.</li> </ul>
--	---



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura può durare al massimo 60 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.</p> <p><b>Il contratto non prevede tacito rinnovo</b></p> <p>Non ci sono periodi di carenza delle coperture.</p>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza</b> ai sensi del Reg. IVASS 40/2018 l'Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo.</li> <li>- <b>L'Aderente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza</b> (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa.</li> </ul> <p><b>La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.</b></p>
--	--

<b>Risoluzione</b>	<p>- <b>In caso di durata poliennale della Polizza</b>, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.</p> <p>- <b>Dopo ogni denuncia di Sinistro</b> e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'Aderente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.</p> <p>- <b>Estinzione anticipata del finanziamento</b>: in tutti i casi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento richiesta dall'Assicurato, <b>la copertura assicurativa resterà attiva salvo espressa richiesta di cessazione dell'Assicurato stesso</b> tramite comunicazione scritta alla Compagnia attraverso l'invio di una comunicazione scritta al Centro Assistenza Clienti Mach1 S.r.l. – Via Roberto Bracco, 6 – 20159 Milano oppure all'indirizzo PEC mach1@registerpec.it entro e non oltre 10 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento medesimo.</p> <p>- <b>Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato</b>: si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) informare dell'evento la Società con comunicazione scritta, allegando copia del modulo di adesione;</li> <li>2) consegnare – unitamente alla predetta comunicazione – la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).</li> </ol> <p>Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia in caso di furto del veicolo.</p> <p>Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r o tramite l'indirizzo PEC: mach1@registerpec.it</li> <li>• essere inviata a Mach1 s.r.l. , all'attenzione Centro Assistenza Clienti.</li> </ul> <p>- <b>Estinzione anticipata per danno totale (anche in caso di perdita totale del veicolo in caso di furto)</b> determina la cessazione dell'assicurazione.</p>
--------------------	--



### A chi è rivolto questo prodotto?

La persona fisica o giuridica che sia Proprietario (ovvero l'intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà) di un veicolo:

- nuovo di qualsiasi marca di prima immatricolazione;
- usati di altre marche con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni e che siano vendute come usato garantito;

Il valore assicurato è quello riportato in fattura d'acquisto. Il massimo valore assicurabile per ogni autoveicolo è € 120.000,00.

Il valore assicurato può essere superiore, solo in caso di autorizzazione scritta della Società.



### Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione**

La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 20% del premio imponibile pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 12%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p><b>All'impresa assicuratrice</b></p>	<p>Se L'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti:</p> <p><b>Centro Assistenza Clienti Mach1, Via Roberto Bracco 6 – 20159 Milano – Tel: +39 02.00620792</b> attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30; email: <b>reclami@mach-1.it, PEC: mach1@registerpec.it.</b></p> <p>La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <b><a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></b>. Info su: <b><a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></b></p> <p>oppure</p> <p>all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (<i>indicare quando obbligatori</i>):</b></p>	
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <b><a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a></b>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p><b>Arbitrato.</b> È facoltà dell'Aderente/Assicurato ricorrere ad un arbitro per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno.</p> <p>La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.</p> <p>I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.</p> <p>I Periti devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;</li> <li>2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;</li> <li>3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;</li> <li>4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.</li> <li>5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.</li> </ol> <p><b>Risoluzioni delle liti transfrontalieri.</b> L'Aderente può presentare reclamo all'Ivass chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all'IVASS</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME *INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# SOMMARIO

## Glossario

Art. 1. Condizioni relative al contratto .....	4
Art. 2. Veicoli assicurabili e decorrenza della garanzia .....	5
Art. 3. Garanzie disponibili .....	6
Art. 4. Pacchetti disponibili e Descrizione delle singole garanzie .....	6
Art. 5. Danni esclusi.....	8
Art. 6. Scoperti e franchigie .....	8
Art. 7. Come si determina il premio .....	9
Art. 8. A chi rivolgersi .....	10
Art. 9. Obblighi dell'assicurato/aderente .....	10
Art. 10. Liquidazione del danno.....	11
Art. 11. Recupero del veicolo rubato.....	12
Art. 12. Protezione dei dati personali .....	13

# GLOSSARIO

(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di Polizza verranno riportati con iniziali maiuscole)

**Antifurto Satellitare/Antifurto:** dispositivo installato in modo permanente sul veicolo che in caso di furto ne permette la geolocalizzazione tramite centrale operativa di supporto. Si equipara al localizzatore satellitare anche il localizzatore a radiofrequenza.

**Assicurato/Aderente:** La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Assicurazione:** Il contratto di assicurazione ovvero la Polizza collettiva n. 7 600 226.

**Centro Assistenza Clienti:** Mach1 S.r.l., con sede legale in Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI).

**Centro/Rete convenzionata:** Il Concessionario, la filiale o l'officina/carrozzeria autorizzata da SICURA.

**Concessionario:** La persona fisica o giuridica autorizzata alla vendita dei prodotti di SICURA.

**Conducente:** La persona fisica che è alla guida del veicolo assicurato con il consenso del Proprietario.

**Contraente:** SICURA SNC DI COCCOLO MASSIMO, LESIOBA ALESSANDRO & PUGASSI TOMMASO (per brevità SICURA) con sede legale Via Roma 42 A, 10099 San Mauro Torinese (TO), n. iscrizione al Registro Unico degli Intermediari A000265132.

**Danno totale:** Il danno d'importo uguale o superiore al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.

**Danno previsto dal contratto:** Un evento dannoso per il quale la Società presta la Garanzia assicurativa.

**Esplosione:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**Franchigia:** La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Aderente. Laddove la Franchigia è prestata nella forma relativa, si intendono coprire i danni, in misura integrale senza applicazione di Franchigia, solo quando gli stessi superano l'ammontare della stessa Franchigia relativa.

**Furto:** L'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da Furto o da Rapina i danni arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina, nonché quelli al Veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva.

**Garanzia:** La prestazione dovuta in caso di Sinistro.

**Guasto:** il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al Guasto la mancanza o l'errore di carburante.

**Incendio:** La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

**Incidente:** l'evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Veicolo stesso.

**Indennizzo / Risarcimento:** La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

**Intermediario:** SICURA SNC DI COCCOLO MASSIMO, LESIOBA ALESSANDRO & PUGASSI TOMMASO (per brevità SICURA) con sede legale Via Roma 42 A, 10099 San Mauro Torinese (TO), n. iscrizione al Registro Unico degli Intermediari A000265132.

**Limite di Risarcimento (o massimale):** La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.

**Modulo di Adesione:** Il documento che riporta: Nome Cognome/Ragione Sociale; Codice Fiscale/Partita Iva; la formula prescelta; il Premio di assicurazione; la sottoscrizione dell'Aderente.

**Parti:** Il Contraente, l'Assicurato/Aderente e la Società.

**Polizza:** I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo e dalle Condizioni di Assicurazione emessi in applicazione alla Polizza collettiva n. 7 600 226 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.

**Premio:** La somma dovuta alla Società.

**Proprietario del Veicolo:** L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**Rapina:** La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia

**Relitto:** Il Veicolo con danni pari o superiori al 70% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

**Residenza:** Il luogo in cui il Proprietario del Veicolo o l'Assicurato/Aderente ha stabilito la Residenza anagrafica o la sede legale.

**Scoperto:** La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato/Aderente.

**Scoppio:** Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** MMA IARD S.A. (Delegataria) e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

**Tecnica a freddo (altrimenti detta tecnica con tirabolli):** tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata tramite utilizzo di appositi strumenti che consentono di raddrizzare le ammaccature senza la necessità di verniciare le parti riparate.

**Tecnica di comunicazione a distanza:** qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.

**Tecnica Mista:** tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata utilizzando sia tecnica a freddo che tecnica a caldo.

**Valore a nuovo:** Garanzia in base alla quale in caso di perdita totale del veicolo l'indennizzo liquidabile non terrà conto della diminuzione di valore dovuta all'uso o trascorrere del tempo.

**Valore Assicurato:** Il prezzo di acquisto del Veicolo indicato in fattura.

**Valore Commerciale:** E' il valore del Veicolo riportato su Eurotax Giallo.

**Veicolo/Autoveicolo:** autovettura o autocarro fino a 35 quintali, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante del veicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

**Veicolo/Autoveicolo d'occasione:** Autoveicolo o autocarro fino a 35 quintali con targa italiana acquistato usato.

**PROGRAMMA**  
**Protezione Auto**  
**ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli**  
**per SICURA**  
**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza collettiva n. 7 600 226**

**Condizioni relative al contratto e al Veicolo assicurato**

**1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

---

- a. La legge applicabile al contratto** è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. E' fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 180 del Codice delle Assicurazione Private. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
- b. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni** a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
- c. Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta.** La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e nell'interesse dei singoli clienti di SICURA che vi aderiscano.
- d.** Le garanzie prestate sono valide per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (c.d. Carta Verde).
- e. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze** dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- f. Recesso dal contratto.**
- In caso di ripensamento, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. La Società rimborserà il Premio versato al netto degli oneri di legge.
  - In caso di durata poliennale della Polizza, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'Aderente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società tiene a disposizione dell'Aderente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
- L'Aderente potrà esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione alla Società a mezzo Raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile Mach1, Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI), all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
- Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n.40/2018, l'Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto o, se successiva, dalla data di ricevimento delle condizioni contrattuali e delle informazioni precontrattuali previste per legge. In tal caso la Società rimborsa all'Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giornidi copertura assicurativa non goduti.
- Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza cesseranno dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata. Tale recesso non sarà efficace qualora nel periodo compreso tra la data di effetto del recesso e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un Sinistro risarcibile a termini di Polizza.
- g. Modalità per rendere operativa l'Assicurazione.** L'Aderente, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione e avere scelto il programma assicurativo, potrà aderire ad esso sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Il Premio viene corrisposto in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è versato alla Società da SICURA in nome e per conto dell'Aderente.
- h. Durata del contratto.** L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo



di Adesione. L'Assicurazione può durare al massimo 60 mesi. L'Assicurazione si intenderà altresì risolta contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato.

- i. **Cessazione dell'Assicurazione.** La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi:
- a) estinzione anticipata del finanziamento: in tutti i casi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento richiesta dall'Assicurato, **la copertura assicurativa resterà attiva salvo espressa richiesta di cessazione dell'Assicurato stesso** tramite comunicazione scritta alla Compagnia attraverso l'invio di una comunicazione scritta al Centro Assistenza Clienti Mach1 S.r.l. – Via Roberto Bracco, 6 – 20159 Milano oppure all'indirizzo PEC mach1@registerpec.it entro e non oltre 10 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento medesimo. In questo caso, la Società rimborsa dal mese successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
- b) vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, Furto, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato: si determina la cessazione del rischio.  
In questo caso è necessario:
- informare dell'evento la Società con comunicazione scritta, allegando copia del Modulo di adesione;
  - consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del Veicolo).
- Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di Furto del Veicolo.
- La Società rimborsa dal mese successivo, ad eccezione dei punti c) e d) seguenti, il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
- Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve:
- essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r.;
  - essere inviata: a Mach1 S.r.l. - Via Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI), all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
- c) estinzione anticipata per Danno Totale (a seguito di Furto): la Società rimborsa dall'anno successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.
- d) Per tutti gli altri casi di Danno totale a seguito di Sinistro coperto dalla polizza, la Società rimborsa dall'anno successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.
- j. **Aggravamento o diminuzione del rischio.** Il Proprietario e l'Utilizzatore si impegnano a comunicare alla Compagnia ogni circostanza che produca una diminuzione o aggravamento del rischio successiva alla sottoscrizione della polizza, incluse le variazioni del luogo di Residenza o sede legale del Proprietario o dell'Utilizzatore del Veicolo. Fatti salvi gli altri diritti previsti dagli artt. 1897 e 1898 c.c., in caso di Sinistro verificatosi successivamente alla comunicazione di variazione del luogo di residenza o sede legale del Proprietario o dell'Utilizzatore, si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art.8) previsti per il luogo di Residenza o di sede al momento del Sinistro.
- k. **Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico dell'Aderente, sono evidenziate in grassetto.**
- l. **Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge**, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Aderente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. L'imposta è pari al 13,50% del premio, di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-Racket.
- m. **Clausola di delega.** L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Aderente in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.
- L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:
- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>MMA IARD SA (delegataria):</b>     | <b>99,9 %</b> |
| <b>MMA IARD Assurances Mutuelles:</b> | <b>0,1 %</b>  |
- Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

## 2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Le prestazioni e le garanzie previste dal programma assicurativo SICURA sono fornite esclusivamente per i Veicoli acquistati presso il Concessionario della rete di SICURA. Sono assicurabili:

- autoveicoli con targa italiana di qualsiasi marca di prima immatricolazione;
- autoveicoli con targa italiana di tutte le marche usate con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni e che siano vendute come usato garantito dal Centro convenzionato.

**Non sono assicurabili:**

- **i Veicoli adibiti a taxi (autotassametri) i veicoli concessi a noleggio senza conducente, veicoli di trasporto a titolo oneroso**

- ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze;
- i Veicoli muniti di targa estera, o di targa escursionista estero;
- i Veicoli con valore di acquisto superiore a € 120.000,00, senza preventiva autorizzazione scritta della Società;
- i Veicoli superiori a 35 quintali.

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal Cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura può durare al massimo 60 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.

## Garanzie disponibili

### 3. GARANZIE DISPONIBILI

---

Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell'Autoveicolo indicato sul Modulo di Adesione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di Polizza **così definite**:

#### “Incendio”

Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell'Autoveicolo.

“**Furto o Rapina**”, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall'Autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo.

#### “Collisione”

Scontro con un altro Veicolo identificato verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

#### “Kasko”

Collisione con un altro Veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

#### “Rottura Cristalli”

Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione con limiti di Indennizzo.

#### “Eventi naturali”

Bufore, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.

#### “Eventi sociopolitici e Atti vandalici”

Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione

### 4. PACCHETTI DISPONIBILI E DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE

---

- A. **PACCHETTO LIGHT: Furto Totale, Furto Parziale, Incendio, Valore a Nuovo;**
- B. **PACCHETTO FULL: Furto Totale, Furto Parziale, Incendio, Valore a Nuovo, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici e Atti vandalici;**
- C. **GARANZIE OPZIONALI: Kasko; Collisione.**

#### GARANZIE INCENDIO E FURTO

##### Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e con gli scoperti di cui all'articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione, ad indennizzare:

- I danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Incendio totale o parziale, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine;
- I danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i Danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.

Sono comprese inoltre:

##### 1) Circolazione non autorizzata

L'assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purchè conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

##### 2) Danni al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate

La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

### **3) Ricorso terzi e rischio locativo**

La Società tiene indenne l'Aderente delle somme, fino alla concorrenza di € 100.000,00 che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell'Autoveicolo assicurato:

- a) a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n. 209;
- b) al locale condotto in locazione dall'Aderente.

### **Articolo 2 - Condizioni contrattuali vigenti in caso di installazione di antifurto satellitare.**

Relativamente agli Autoveicoli dotati dei sistemi di antifurto sopra menzionati, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.

L'Aderente quindi dovrà fornire copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesti che l'antifurto era attivo al momento del Sinistro.

## **GARANZIE COLLISIONE E KASKO**

### **Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione**

#### **A) GARANZIA COLLISIONE (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Kasko)**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, **si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza e con il minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento).**

#### **B) GARANZIA KASKO (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione)**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, **si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza e con il minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento).**

### **Articolo 2 - Rinuncia al diritto di surrogazione**

La Società rinuncia, nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile.

### **Articolo 3 - Colpa grave**

In deroga a quanto previsto dall'art. 5.1.c) (Danni Esclusi) delle Condizioni di assicurazione, le garanzie Kasko e Collisione sono attive anche in caso di colpa grave a carico del Conducente.

## **GARANZIA ROTTURA CRISTALLI**

### **Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società, nei limiti sotto indicati, copre i danni subiti dai cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori). La Garanzia è limitata al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.

### **Articolo 2 – Massimali e Franchigie**

**Sono applicati per ogni sinistro i seguenti Massimali e Franchigie per evento anno:**

- **riparazione in rete: Nessuna Franchigia, Massimale di € 1.000,00;**
- **riparazione fuori rete: Franchigia di € 350,00; Massimale di € 1.000.**

## **GARANZIE EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI**

### **Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione**

#### **Eventi naturali**

La Società, nei limiti sotto indicati e con gli scoperti di cui **articolo 7 delle Condizioni di assicurazione**, indennizza i danni materiali e diretti provocati da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve **quando detti eventi atmosferici siano riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili**.

#### **Eventi sociopolitici e atti vandalici**

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

### **VALORE A NUOVO**

In caso di Danno totale, la Società calcola l'indennizzo in misura pari al Valore Assicurato in caso di riacquisto entro 6 mesi dal sinistro, sempre presso lo stesso Concessionario della rete di SICURA, di un nuovo veicolo. Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti all'art. 6.

La garanzia è operante per la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza.

## **Esclusioni e limitazioni**

### **5. DANNI ESCLUSI**

---

**5.1. Limitatamente alle garanzie Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici, Collisione e Kasko, l'assicurazione non comprende i danni:**

- a) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.**
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;**
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto per le garanzie Collisione e Kasko;**
- d) Appropriazione indebita.**

**5.2. Oltre a quanto previsto all'articolo 5.1, limitatamente alle Garanzie Collisione e Kasko, l'Assicurazione non è operante anche per i danni:**

- a) provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;**
- b) cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;**
- c) cagionati da operazioni di carico e scarico;**
- d) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";**
- e) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'Autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile;**
- f) qualora il danno subito dall'Assicurato sia interamente coperto dalla garanzia RC Auto;**

**5.3. Limitatamente alla Garanzia Cristalli sono esclusi i danni:**

- a) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;**
- b) conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione;**
- c) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.**

**5.4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5.1, limitatamente alla Garanzia Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici l'Assicurazione non comprende altresì i danni riconducibili alla Garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione del Veicolo.**

### **6. SCOPERTI e FRANCHIGIE**

---

Gli scoperti e le franchigie per le diverse garanzie sono differenti per province raggruppate per zone che di seguito si riportano:

Zona	Provincia di Residenza dell'Aderente
1	Ancona, Bari, Barletta-Andria-Trani, Enna, Foggia, Milano, Modena, Pescara, Pesaro-Urbino, Torino.
2	Arezzo, Bergamo, Biella, Belluno, Bologna, Brescia, Chieti, Como, Firenze, Fermo, Genova, Gorizia, Isernia, Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Macerata, Mantova, Napoli, Padova, Pordenone, Prato, Pavia, Ravenna, Reggio Nell'Emilia, Ragusa, Roma, Terni, Treviso, Varese, Verbano-cusio-Ossola, Vercelli, Venezia, Vicenza, Verona.
3	Agrigento, Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, L'Aquila, Asti, Avellino, Benevento, Brindisi, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Caserta, Caltanissetta, Cueno, Cremona, Cosenza, Catanzaro, Catania, Forli-Cesena, Ferrara, Frosinone, Grosseto, Imperia, Crotona, Lecce, Livorno, Latina, Lucca, Messina, Massa-Carrara, Matera, Novara, Nuoro, Oristano, Palermo, Piacenza, Perugia, Pisa, Parma, Pistoia, Potenza, Reggio di Calabria, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Siena, Sondrio, La Spezia, Siracusa, Sassari, Sud Sardegna, Savona, Taranto, Teramo, Trento, Trapani, Trieste, Udine, Viterbo, Vibo Valentia.

	Zona	Riparazione/riacquisto in Rete convenzionata		Riparazione/riacquisto fuori Rete convenzionata/NON riacquisto	
		Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo
<b>Furto / Incendio</b>	1	0	0	20%	€ 1 000
	2	0	0	15%	€ 1 000
	3	0	0	15%	€ 1 000
<b>Atti vandalici / Eventi naturali*</b>	1	10%	€ 350	10%	€ 2 000
	2	10%	€ 350	10%	€ 1 500
	3	10%	€ 350	10%	€ 1 500
<b>Cristalli</b>	1,2,3	0	0	0	€ 350
<b>Collisione</b>	1,2,3	10%	€ 750	30%	€ 1 000
<b>Kasko</b>	1,2,3	10%	€ 750	30%	€ 1 000

\*Per i soli danni da **GRANDINE**, e' previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie.

## Calcolo del Premio

### 7. COME SI DETERMINA IL PREMIO

Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

1. garanzie scelte dall'Aderente
2. provincia di Residenza dell'Assicurato:

Zona	Provincia di Residenza dell'Assicurato
1	Ancona, Bari, Barletta-Andria-Trani, Enna, Foggia, Milano, Modena, Pescara, Pesaro-Urbino, Torino.
2	Arezzo, Bergamo, Biella, Belluno, Bologna, Brescia, Chieti, Como, Firenze, Fermo, Genova, Gorizia, Isernia, Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Macerata, Mantova, Napoli, Padova, Pordenone, Prato, Pavia, Ravenna, Reggio Nell'Emilia, Ragusa, Roma, Terni, Treviso, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Venezia, Vicenza, Verona.
3	Agrigento, Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, L'Aquila, Asti, Avellino, Benevento, Brindisi, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Caserta, Caltanissetta, Cuneo, Cremona, Cosenza, Catanzaro, Catania, Forli-Cesena, Ferrara, Frosinone, Grosseto, Imperia, Crotona, Lecce, Livorno, Latina, Lucca, Messina, Massa-Carrara, Matera, Novara, Nuoro, Oristano, Palermo, Piacenza, Perugia, Pisa, Parma, Pistoia, Potenza, Reggio di Calabria, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Siena, Sondrio, La Spezia, Siracusa, Sassari, Sud Sardegna, Savona, Taranto, Teramo, Trento, Trapani, Trieste, Udine, Viterbo, Vibo Valentia.

3. valore assicurato;
4. durata dell'Assicurazione.

## In caso di Sinistro

### 8. A CHI RIVOLGERSI

---

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alla seguente CENTRALE OPERATIVA a disposizione di tutti gli Assicurati:

**CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Mach1 S.r.l., Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI).** E' possibile aprire i sinistri contattando il Centro Assistenza Clienti, Telefono **+39 02.00620792**; email: [ufficiosinistri@mach-1.it](mailto:ufficiosinistri@mach-1.it)

alla quale devono essere denunciati **tutti i danni al Veicolo assicurato**: il servizio è prestato **tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30.**

Il Centro Assistenza Clienti garantisce inoltre agli Assicurati:

**Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione** sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;  
**Servizio di Gestione del contratto di assicurazione** per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Veicolo o cambio di Residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Aderente le eventuali appendici contrattuali;

**Servizio di Gestione dei Sinistri** per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell'Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell'Aderente. Va ricordato che la Polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il Centro Assistenza Clienti per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.

### 9. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/ADERENTE

---

In caso di Sinistro l'Assicurato/Aderente, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza, deve:

**A. presentare – soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico – denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente** indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

**B. fornire denuncia scritta a Mach1 S.r.l. - Via Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano (MI), email [ufficiosinistri@mach-1.it](mailto:ufficiosinistri@mach-1.it)** fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.

In caso di Danno totale o Furto, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
6. procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud;
7. copia del Certificato di Proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione (o "Perdita di Possesso" in caso di Furto)
8. dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
9. conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento;
10. documentazione attestante l'installazione e lo stato dell'antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore al momento del Sinistro (per l'evento Furto).

In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di Danno parziale l'Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

Per le altre garanzie, ove previsto, si rimanda ai singoli e specifici articoli che disciplinano le modalità di gestione del Sinistro.

## 10. LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Nella determinazione dell'ammontare del Danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Aderente la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato.

### A) DANNO TOTALE

- Se il Sinistro si verifica nei primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, o in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del valore d'acquisto riportato in fattura **secondo le condizioni indicate all'Art. 4 "Valore a Nuovo"**.

L'Assicurato riceverà l'Indennizzo del Valore Commerciale del veicolo. Per ricevere l'eventuale differenza tra il Valore Commerciale e il Valore a Nuovo, dovrà inviare alla Società: i) la fattura d'acquisto o l'ordine di acquisto, se seguito da fattura, entro 6 mesi dalla data del sinistro ii) contratto di finanziamento del nuovo veicolo.

- Se il Sinistro si verifica dopo 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, o in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ovvero quello riportato su Eurotax Giallo.

Si considera "perdita totale" del Veicolo quando i danni subiti dallo stesso siano superiori al 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Restano ferme l'applicazione degli scoperti di cui all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. È fatta salva la possibilità per l'Assicurato di non procedere con il riacquisto di un nuovo Veicolo. In tal caso si applicheranno gli scoperti previsti dall'art.6 nella sezione della tabella "*Riparazione/riacquisto fuori Rete convenzionata/NON Riacquisto*".

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

Qualora il veicolo danneggiato sia valutato come relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del Sinistro. A richiesta della Società, l'Aderente dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo per rottamazione. Nel caso in cui l'Aderente non cedesse il relitto alla Società, la liquidazione verrà effettuata decurtando dall'importo indennizzabile il valore del Relitto quantificato dalla Società.

### B) DANNI PARZIALI

**L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l'Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l'avvenuto accadimento del Sinistro.**

**L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.**

Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall'art. 8 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di danno da grandine e' previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie.

**Restano ferme l'applicazione degli scoperti di cui all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.**

**La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.**

**Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:**

**1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro convenzionato SICURA:**

**a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;**

**b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.**

**Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza.**

**Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.**

**2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro convenzionato SICURA:**

**a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;**

**b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite.**

**Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.**

**Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.**

### **C) LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO**

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro

decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.

### **D) TERMINI DI PAGAMENTO:**

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, preventivo, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A.

## **11. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO**

---

In caso di recupero del Veicolo rubato, **l'Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.**

**Qualora al momento del ritrovamento la Società abbia già liquidato il Danno, L'Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.**

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento.

Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Veicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l'Assicurato/Aderente oppure il Contraente non restituisca alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo, come di seguito previsto.

L'Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il Veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.

Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.



### 12. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

---

#### A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: [protectiondesdonnees@groupe-mma.fr](mailto:protectiondesdonnees@groupe-mma.fr) o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

#### Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

#### Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

#### Quali sono i diritti di cui disponete?

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
  - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
  - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano
 Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
  - in caso di uso illecito dei vostri dati;
  - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
  - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo "protectiondesdonnees@groupe-mma.fr".

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.